



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
Provincia di Agrigento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

DEL 18.09.2012

OGGETTO: Esame problematiche ed implicazioni inerenti la scelta del sito in territorio del Comune di Campobello di Licata ed attiguo alla periferia abitata del Comune di Ravanusa per la costruzione e gestione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi -

L'anno duemiladodici, addì **diciotto** del mese di **Settembre** alle ore **19,20** e seguenti in Campobello di Licata e nella residenza municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria -

1^a Convocazione -
nelle seguenti persone:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
LOMBARDI GIUSEPPE DOMENICO	X		TERRANOVA FRANCESCO	X	
VINCI GIUSEPPE	X		GAMMACURTA SALVATORE	X	
GROVA CALOGERO	X		TASCARELLA DOMENICO	X	
SFERRAZZA GIUSEPPE	X		FALSONE GIOVANNI	X	
NIGRO GIOVANNI GIOACHINO		X	CARLETTO FRANCESCO	X	
FARRUGGIO AMEDEO	X		ILARDO GIOVANNI	X	
INCARDONA FRANCESCO	X		D'ANGELO ARCANGELO	X	
LA GRECA ANGELO	X		GENTILE GIOACHINO GIUSEPPE	X	
ACCASCIO SANTA RITA	X		RAGUSA GAETANO	X	
SANTAMARIA LUIGI	X		TERRANOVA MARCELLO	X	

La seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Rosario Alaimo Di Loro, ai sensi dell'art. 52 della Legge 142/90 come recepita con L.R. n° 48/91 e s.m.i. -

Partecipano altresì ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 7/92 il Sindaco Picone Giovanni Gioacchino e l'Assessore Lombardo Calogero Gioacchino.

Sono presenti Il Dott. Grasso Responsabile del I Settore - Vice Segretario Generale e il Dott. Nigro Responsabile del VII Settore: Ambiente e Protezione civile -

Il Presidente arch. Giuseppe Vinci, con l'assistenza del Segretario Generale, constatato che in aula sono presenti **N. 19** Consiglieri Comunali, invita il Consiglio Comunale ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Ore 19,30 -

Il Presidente introduce il punto ricordando che la questione risale all'anno 2011, quando la ITRAS ha presentato un progetto per la realizzazione di una stazione di trasferimento di rifiuti nel territorio comunale al confine col comune di Ravanusa, in zona agricola, chiedendo al competente Assessorato regionale delle attività produttive l'approvazione in variante al P.R.G. -

Invita il **Dott. Nigro, funzionario responsabile** del Settore VII - Ambiente e protezione civile ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia, dettagliata e precisa relazione del funzionario, il quale ricostruisce tutto il procedimento dall'inizio fino alla ordinanza del TAR che ha accolto la domanda dell'Impresa di sospensione del provvedimento di rigetto, motivandola con l'esistenza del pericolo del danno economico in caso di ritardo, sia per la stessa società proponente che per le stesse comunità locali, le quali continuando con gli attuali modi di trasporto dei rifiuti non potranno determinare le economie di gestione attuabili con la stazione di trasferimento, **il Presidente** concede la parola al Sindaco.

Il Responsabile dell'Amministrazione spiega di avere chiesto tempestivamente la convocazione del Consiglio, per manifestare apertamente la contrarietà degli organi istituzionali dei due Comuni interessati dalla realizzazione della stazione di trasferimento nel sito prescelto e convincere l'ITRAS a ritornare sui propri passi, individuando siti più adeguati, sia sotto il profilo viario che dell'impatto ambientale, prevedibilmente devastante, attesa la manifesta vocazione residenziale della zona individuata.

Segue l'intervento del consigliere **Lombardi**, il quale invita il Sindaco a convocare l'ITRAS per incontrare i capi gruppo, in una sorta di conferenza di servizio e così costituire un tavolo di confronto con l'impresa, al fine di verificare la disponibilità al dialogo ed all'ubicazione degli impianti in siti più adeguati.

Anche il consigliere/assessore **Sferrazza** stigmatizza l'epoca di insorgenza della vicenda - febbraio 2011 - e nota che il progetto prevede di realizzare una piattaforma per trasferire i rifiuti dai compattatori attualmente operativi nei comuni ad uno di grande dimensione, circa 25 tonnellate. Giudica l'iniziativa in se buona perché prevede una notevole riduzione di traffico veicolare ed anche un considerevole risparmio di spesa, ma critica la scelta del sito, in quanto troppo prossimo alla periferia urbanizzata e naturalmente vocato all'edilizia residenziale mono familiare. Individua nell'A.S.I. il primo soggetto pubblico responsabile dell'incresciosa vicenda poiché non avendo istruito celermente la pratica ha indotto l'ITRAS a individuare una soluzione alternativa oltre il perimetro della zona industriale.

Si dichiara favorevole all'approvazione del documento unitario, rimarcando ancora la responsabilità dell'ASI di avere assegnato tardivamente all'impresa il lotto a confine con quello individuato per la realizzazione della piattaforma di compostaggio progettata della Dedalo Ambiente. Conclude manifestando moderato ottimismo in ordine ad una possibile mediazione dato che la Regione deve riesaminare il progetto.

Presidente del Consiglio: puntualizza che il Consiglio Comunale è venuto a conoscenza dell'iniziativa solamente ad ottobre del 2011, cioè a distanza di nove mesi dalla presentazione del progetto, per cui non ha potuto occuparsi della questione e manifestare il proprio punto di vista.

Ragusa: il problema è molto serio e non sarebbe opportuno cercare cavilli per differenziarsi, ma è doveroso evidenziare che l'ordinanza è stata emessa a luglio mentre l'Amministrazione l'ha conosciuta solo agli inizi del mese di settembre.

Dichiara la contrarietà del suo gruppo all'insediamento dell'opera nel sito individuato dal proponente, sottolineando con ironia che l'allarme sociale destato dal progetto potrebbe già rappresentare una previsione ottimistica del futuro, in caso di realizzazione dell'impianto.

Condivide il documento e l'impostazione da cui è scaturito, invitando il Sindaco e l'Amministrazione ad essere vigili e soprattutto ad assumere tutti l'impegno, che è bene prendere in questo momento non sospetto, a prescindere dal risultato delle prossime

elezioni regionali, affinché l'Assessorato non approvi il progetto. Infine manifesta l'interesse a ricevere chiarimenti in merito dal legale incaricato della difesa del Comune.

Il Presidente, accolta la domanda del Consigliere Ragusa, invita l'avv. Casuccio, difensore del Comune, a spiegare le problematiche legali legati alla vertenza.

L'avv. Casuccio, premesso, come cittadino, di essere contrario all'ubicazione dell'opera, dichiara di avere incontrato non poche difficoltà ad approntare la difesa, posto che il Sindaco del tempo aveva già espresso assenso alla realizzazione del progetto.

Spiega che l'unico ente deputato a valutare nel merito l'opportunità dell'iniziativa è il Comune, il quale però non ha tenuto comportamenti coerenti, anzi è incorso in palese e manifesta contraddizione.

Rileva di avere segnalato la esistenza della zona industriale in cui sarebbe stato possibile realizzare l'intervento senza alcuna necessità di variare lo strumento urbanistico, ma l'ITRAS ha eccepito che il silenzio dell'ASI l'ha costretta a individuare altre soluzioni.

Informa che il provvedimento del Giudice amministrativo potrebbe anche essere impugnato, ma non si fa illusioni sull'esito, considerato che il problema è normativo e dunque risolvibile in sede legislativa, attraverso la modifica della legge pensata e scritta all'epoca dell'emergenza rifiuti della città di Napoli.

Ragusa: reputa comunque utile impugnare la ordinanza per superare la sospensiva, fermo restando che anche la strada politica non si deve abbandonare.

Gammacurta: la stazione di trasferimento è utile, ma non può essere realizzata in zona che crea grandi disagi ambientali e anche igienico-sanitari. Rammaricato rileva che questa amministrazione ha ricevuto un bel pacco regalo dal sindaco Termini, il quale ha dato l'assenso all'individuazione del sito.

Dichiara di essere favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno elaborato dalla conferenza dei capigruppo.

D'Angelo: quando tutti si è d'accordo è inutile ricercare errori nel passato, perché oggi è opportuno dare forza all'iniziativa politica anche attraverso le azioni giudiziarie opportunamente suggerite dal collega Ragusa, con cui si dichiara d'accordo. Non si spiega per quale motivo sia stato individuato una zona tanto infelice dal punto di vista viario e orografico e considera oneroso per il territorio il risparmio del 10% del costo di trasporto, in termini di disagi ed impatto ambientale.

Gentile: si dichiara favorevole alla proposta di Ragusa e D'Angelo. Sottolinea che la strategia sottintesa alla iniziativa dell'impresa è quella di acquisire condizioni di vantaggio anche in vista della prossima costituzione delle Società di Regolazione - SRR - considerato che le discariche di Siculiana sono praticamente inesauribili.

L'avv. Casuccio: consiglia di sollecitare gli organi amministrativi regionali ad impugnare la ordinanza di sospensione ed il Comune mettersi a ruota.

Tascarella: esprime preoccupazione ad agire emotivamente considerato che il problema è risolvibile solo con adeguate iniziative politiche che possono avere risvolti legislativi.

Il Cons. Gammacurta propone una breve sospensione della seduta, trovando favorevoli tutti i presenti, per cui il Presidente accorda la sospensione alle ore 20,40.

La seduta riprende alle ore 20,50 con la presenza di tutti i Consiglieri al momento della sospensione. (N. 19 - Assente N. 1 Nigro).

Lombardi: ribadisce l'assoluta e ferma opposizione del gruppo U.D.C. VERSO IL PARTITO DELLA NAZIONE composto da lui e dal Consigliere Terranova Francesco, per la scelta infelice del sito e soprattutto per il contenuto della mozione. Ringrazia l'avv. Casuccio per la serietà e la correttezza professionale dimostrata nella vicenda.

Farruggio: la contrarietà alla realizzazione della stazione di trasferimento è ovvia, essendo personalmente consapevole che la zona è residenziale e con una viabilità precaria e angusta che non consente il transito contemporaneo di uno scooter ed una macchina.

Sferrazza : accoglie l'invito dell'avv. Casuccio, considerato che dall'ordinanza si evince inequivocabilmente la vera causa della soccombenza, cioè l'assenza di motivazione. Suggerisce di rappresentare alla Regione tutte le motivazioni effettive che determinano la contrarietà del Consiglio Comunale ed inoltre sottolineare che non può esistere un pericolo di danno posto che l'ITRAS non ha un diritto ad assumere il servizio, ma una semplice aspettativa.

Ragusa: suggerisce di inviare l'Ordine del Giorno e la nota di accompagnamento anche alla Prefettura.

Entra in aula Nigro - **Presenti N. 20** -

Non avendo altri consiglieri chiesto la parola, **il Presidente** dichiara chiuso il dibattito e pone ai voti l'Ordine del Giorno, presentato dal Consigliere - Assessore **Sferrazza**.

Effettuata la votazione **Il Presidente**, con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati accerta e proclama che, con il seguente esito:

Presenti N. 20 - Votanti N. 20 - Voti Favorevoli N. 20

con l'approvazione dell' Ordine del Giorno, sia nelle motivazioni che nel dispositivo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ❖ **Indica** al Dipartimento Regionale competente, quale sito idoneo per la realizzazione del progetto di trasferimento, la Zona A.S.I ricadente nel territorio di Ravanusa, provvista di altri impianti di simile natura (compost. etc.), che ottimizzano il ciclo dei rifiuti nella sua interezza;
- ❖ **Dà mandato** al Sindaco a intraprendere ogni azione necessaria, al fine di spostare l'attuale localizzazione dell' opera, ubicandola in altro sito, ricadente nel territorio dei due Comuni confinanti.

Oggetto: esame problematiche ed implicazioni inerenti la scelta del sito in territorio del Comune di Campobello di Licata e attiguo alla periferia abitata del Comune di Ravanusa per la costruzione e gestione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi.

PREMESSO:

- Che la società ITRAS srl di Favara ha presentato ai sensi dell'art.208 del D.lgs.n.152/2006, un progetto per la realizzazione di un impianto di trasferimento nel territorio di Campobello di Licata in c/da "La Marca";
- Che con Decreto Sindacale n.61 del 27/09/2011, è stato espresso il preventivo assenso al sito per il progetto in parola, con allegato parere dei tecnici comunali, in ordine alla regolarità ambientale e urbanistica;
- Che in sede di conferenza di servizio, convocata dal Dipartimento Regionale Rifiuti ed Acque, del 28/09/2011, è emerso la possibilità di realizzare il suddetto impianto in area diversa da quella prevista in progetto ed urbanisticamente destinata ad insediamenti produttivi;
- Che in ordine al Decreto Sindacale n. 61/2011 e successivamente alla suddetta conferenza di servizio, un gruppo di cittadini, proprietari dei terreni limitrofi all'area indicata per la realizzazione dell'impianto in variante allo strumento urbanistico, con atto del 25 ottobre 2011, prot. 13752, reiterato il 27 febbraio 2012, prot. 2292, ha presentato motivati rilievi ed osservazioni, chiedendo la revoca dell'assenso al sito in quanto *"l'area è inidonea poiché a forte vocazione residenziale e cagionerebbe disagi di natura ambientale, igienico sanitari, alla circolazione stradale e notevolissimi danni alla proprietà privata"*;
- Che con Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Campobello di Licata n.09 del 03/03/2012, è stato Revocato il Decreto Sindacale n.61 del 27/09/2011, accogliendo le richieste rappresentate dai cittadini proprietari dei terreni limitrofi all'impianto di trasferimento, ed è stato espresso parere contrario all'assenso al sito per la realizzazione dell'impianto di trasferimento nel territorio di Campobello di Licata in c/da "La Marca", progetto presentato ai sensi dell'art.208 del D.lgs.n.152/06 dalla Ditta ITRAS srl di Favara;
- Che con nota del 15 maggio 2012, prot.22601/S7, del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei servizi della pubblica utilità, ha disposto il diniego all'autorizzazione per la realizzazione e gestione della stazione di trasferimento, a seguito di una valutazione complessiva dell'iter

procedurale, richiamando a giustificazione dell'atto sia la destinazione urbanistica del terreno (zona E), che il dissenso al sito del commissario straordinario, che rappresenta di fatto il dissenso della volontà collettività di un territorio, a realizzare il predetto impianto;

- che con nota prot.7692 del 02/07/2012, è stato notificato a questo Ente un ricorso al TAR di Palermo da parte dell'Avv. Riccardo Rotigliano per conto della ditta ITRAS srl di Favara, in ordine all'annullamento (previa sospensione) della nota prot.n.220601/S7 del 15/05/2012 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti in relazione al diniego dell'autorizzazione per la costruzione e gestione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in territorio del Comune di Campobello di Licata c.da La Marca Fg.n21 part.IIe 152, 153 e 154, nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso al provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Campobello di Licata n.09 del 03 marzo 2012;
- che con Ordinanza del TAR di Palermo del 25 luglio 2012, viene accolto il ricorso della ditta ITRAS, sospendendo il provvedimento regionale, richiamando come motivazione l'art.208 del D.lgs.n.152/06 e l'art.18 della Legge regionale 09/2012, in quanto sussistono le condizioni fumus boni iuris del ricorso, inerente alla caratteristica di eccezionalità per la realizzazione dell'impianto e accoglie la domanda di sospensione della ditta ricorrente, ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, unico soggetto preposto alla riemissione del provvedimento tenendo conto delle statuizioni della predetta ordinanza;

VISTO il nuovo piano per la gestione dei rifiuti in Sicilia, che per programma per il territorio regionale gli interventi necessari della gestione dei rifiuti, definendo tempi costi e impianti, secondo i principi di economicità efficacia ed efficienza, senza incidere sia dal punto di vista ambientale che sociale, non intaccando quelle realtà locali di minoranza, che possono essere discriminate con l'instaurarsi delle società consorziali SRR;

VISTO che l'impianto di trasferimento, viene ubicato in un'area a confine con il territorio di Ravanusa, fortemente a vocazione residenziale, vicino ai centri urbani sia di Campobello di Licata che di Ravanusa, rappresentando nella fattispecie, con le prospettive di gestione dell'impianto di Trasferenza, un pericolo continuo alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica per la insufficiente ed inadatta rete viaria, creando altresì, una situazione di disagio e di allarme sociale per il temuto rischio di ordine igienico sanitario;

RILEVATO che l'impianto in parola, per la sua finalità progettuale, incide in modo rilevante sul territorio, sia dal punto di vista ambientale che igienico sanitario, prevedendo di gestire i rifiuti provenienti dall'ambito ATO AG3 spa e non potendosi escludere l'estensione del servizio per altri ambiti;

RITENUTO che la procedura di cui all'art.208 del D.Lgs.n.152/06, poco si conforma alla fattispecie di eccezionalità e di necessità impellente per la realizzazione dell'impianto di trasfereza nel territorio comunale di Campobello di Licata, sia per la sua rilevanza ed incidenza territoriale che per la necessità di un'adesione più ampia della collettività coinvolta;

RITENUTO altresì, che in mancanza di un'adesione da parte delle Amministrazioni coinvolte, debbano essere utilizzate gli strumenti di programmazione territoriali del caso, ben più efficaci in relazione alla finalità del progetto che si intende realizzare;

CONSIDERATO che l'impianto in parola può essere realizzato presso altro sito più idoneo, senza necessità di varianti urbanistiche, nel rispetto della finalità progettuale e senza compromissione dell'idea imprenditoriale ;

Pertanto, per quanto sopra espresso si propone l'approvazione del seguente ordine del giorno recante:



- di indicare al Dipartimento Regionale competente, quale sito idoneo per la realizzazione del progetto di trasfereza, la Zona ASI ricadente nel territorio di Ravanusa, provvista di altri impianti di simile natura (compost etc...), che ottimizzano il ciclo dei fiuti nella sua interazza;
- di dare mandato al Sindaco, ad intraprendere ogni azione necessaria al fine di spostare l'attuale localizzazione dell'opera, ubicandola in altro sito ricadente nel territorio dei due Comuni Confinanti


Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene firmato come segue:

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n. 5, il 01-03-2013 e defissa il _____
Reg. _____

Il Dipendente incaricato _____

Su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,

SI CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Istituzionale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Generale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

IL GIORNO _____ (Art. 16 L.R. 44/91)

DECORSI 10 GIORNI dalla Pubblicazione (Art. 12, comma 1) L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Generale
